

#### VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

L'anno 2019, il giorno 1 del mese di agosto, si è riunito nella sede del Palazzo di Giustizia di Matera il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera nelle persone degli Avvocati: Ernesto BARBERIO, Roberto CATALDO, Giuseppe DE FLORIO, Antonia Donata IERINO', Clelia IMPERIO, Ferdinando IZZO, Gianvito MANTARANO, Liliana MORELLI, Maria Antonietta MORELLI, Paola MOLES, Mariangela SPINELLA.

#### IL CONSIGLIO

convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente, si è riunito per l'insediamento e per procedere agli adempimenti ex art. 28 L. n. 247/12.

# Insediamento nuovo Consiglio: adempimenti ex art. 28 L. n. 247/'12 IL CONSIGLIO

nella nuova composizione determinatasi all'esito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 29, 30 e 31 luglio 2019, è presieduto dal Consigliere anziano Avv. Clelia Imperio assistito dall'Avv. Mariangela Spinella con funzioni di Segretario.

L'avv. Imperio invita i colleghi a procedere alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità e per acclamazione elegge Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera l'Avv. Ferdinando IZZO che assume la guida del consesso.

Il neoeletto Presidente, dopo un breve discorso programmatico e d'intenti, propone al Consiglio l'Avv. Paola Moles per la carica di Consigliere Segretario e l'Avv. Mariangela Spinella per la carica di Consigliere Tesoriere.

I Consiglieri dopo breve discussione accettano la proposta ed eleggono all'unanimità a Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera l'Avv. Paola MOLES ed a Consigliere Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera l'Avv. Mariangela SPINELLA.

Insediato il nuovo Consiglio e dato corso agli adempimenti di cui all'art. 28 L. n. 247/'12, il Consigliere Segretario Avv. Paola Moles pone all'attenzione del Consiglio i seguenti ulteriori temi su cui deliberare.

## Iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti

### IL CONSIGLIO

letta l'istanza della Dott.ssa Alessandra ANZILLOTTI, nata a il , tesa ad ottenere l'iscrizione nel Registro Speciale del Praticanti; esaminati i documenti prodotti; letta la dichiarazione dell'Avv. Luciano Natale VINCI presso il cui studio l'istante svolgerà il tirocinio; ricorrendone i requisiti di legge ed avendone diritto;

delibera





d'iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti la Dott.ssa Alessandra ANZILLOTTI, nata a

il .

## Autorizzazione alle notificazioni in proprio IL CONSIGLIO

- ✓ letta l'istanza presentata dall'Avv. , nata a il per essere autorizzata ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla L. n. 53/1994:
- rilevato che non risultano procedimenti disciplinari a suo carico e che non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione o altre più gravi sanzioni;

#### autorizza

l'Avv. , nata a il , ad avvalersi delle facoltà di notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale previste dalla L. n. 53/1994.

# Procedimento di sospensione ex art. 29 L. n. 247/'12 IL CONSIGLIO

- ✓ richiamata la propria deliberazione del 24/07 u.s. con la quale l'Avv.

  , nato a il , è stato sospeso ex art. 29<sup>6</sup> L. n.

  247/12 per il mancato pagamento delle quote d'iscrizione all'Ordine relative alle annualità dal 2007 al 2014 e dal 2016 al 2018;
- ✓ letta l'istanza del collega del 29/07 u.s. con la quale chiede la revoca del provvedimento di sospensione avendo versato presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli importi relativi alle annualità per le quali era stato ammesso al beneficio della definizione agevolata;
- ✓ constatato che l'importo versato è relativo alle annualità dal 2011 al 2014 e dal 2016 al 2017:
- ✓ considerato, pertanto, che risultano ancora inevase le quote d'iscrizione relative agli anni dal 2007 al 2010 e l'annualità 2018;
- ritenuto, pertanto, sussistere il perdurante inadempimento dell'obbligazione pecuniaria nei confronti dell'Ordine;

### delibera

di non poter accogliere l'istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell'Avv. , nato a il .

## Patrocinio a spese dello Stato in materia civile – istanze web IL CONSIGLIO

Delibera n° 18/2019



Ordine Avvocati di Matera

ritenuto di dover individuare i Consiglieri che si occuperanno di esaminare preliminarmente le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile attraverso l'accesso alla piattaforma telematica con relative credenziali di accesso;

#### delibera

di designare all'uopo i Consiglieri avvocati Paola Moles, Ernesto Barberio, Giuseppe De Florio e Gianvito Mantarano mandando alla Segreteria al fine di abilitare i predetti consiglieri ed ottenere le relative credenziali di accesso.

# Protocollo distrettuale sul patrocinio a spese dello Stato IL CONSIGLIO

- ✓ richiamate le proprie deliberazioni del 09/04/2018 e del 15/07/2019;
- ✓ visto il verbale della riunione tenutasi presso la Corte di Appello di Potenza il 23/07/2019:
- ✓ udita la relazione del Consigliere avvocato Paola Moles e viste le modifiche apportate così come evidenziate nel richiamato verbale di riunione;

#### delihera

di recepire in via definitiva il "protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale" allegato alla presente per costituirne parte integrante.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione.

E' verbale.

Il Consigliere Segretario

2/1/



Corte di Appello di Potenza
Tribunale di Potenza
Tribunale di Lagonegro
Tribunale di Matera

000

C.O.A. di Potenza C.O.A. di Lagonegro C.O.A. di Matera

000

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI DIFENSORI DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E PENALE E NELLE IPOTESI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESTATA DAL DIFENSORE D'UFFICIO DI INDAGATO/IMPUTATO IRREPERIBILE

000

#### MATERIA PENALE E CIVILE

### 1) Premessa.

Lo scopo del presente protocollo è quello di pervenire, ove possibile, ad una soluzione condivisa ed uniforme dei problemi interpretativi ed applicativi della normativa vigente relativa al patrocinio a spese dello Stato in materia penale nell'ottica di favorire lo sviluppo di prassi operative e giurisprudenziali omogenee, fermo restando che i provvedimenti ex artt. 74 e segg. D.P.R. 2002/115 e successive integrazioni e modificazioni costituiscono espressione di attività giurisdizionale svolta dal magistrato procedente soggetto soltanto alla legge ex art. 101 c. 2 della Costituzione e che, pertanto, le intese raggiunte costituiscono parametri meramente tendenziali che le parti comunque si impegnano ad applicare.

Il presente protocollo si applica a tutti in casi in cui il difensore abbia prestato la propria attività professionale in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ovvero nelle ipotesi di attività professionale prestata dal difensore d'ufficio in favore di indagato/imputato irreperibile.

La liquidazione degli onorari è effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55.

#### 2) Obiettivi perseguiti e condivisi.

Gli obbiettivi che il presente protocollo si prefigge sono:

- assicurare la tempestività delle liquidazioni;
- evitare la formazione di arretrato e semplificare gli adempimenti di cancelleria;



- evitare liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- ridurre le spese a carico dell'Amministrazione.

## L'istanza di ammissione.

In materia penale, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere quanto previsto dall'art. 79 T.U.S.G ed è preferibile che sia redatta su un documento distinto e separato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lett. c) del medesimo articolo.

In materia civile, l'istanza (depositata telematicamente per gli Ordini di Potenza e Matera) deve contenere le informazioni di cui all'allegato A.

### 4) La dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve indicare, oltre al reddito prodotto dall'istante, anche i dati anagrafici dei familiari conviventi ed il reddito prodotto da costoro nell'anno di riferimento.

#### 5) I redditi da indicare nell'istanza.

I redditi da indicare nell'istanza sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione: quindi dovrà farsi riferimento alla dichiarazione presentata nell'anno in corso (e relativa all'anno precedente) se l'istanza di ammissione è successiva alla dichiarazione dei redditi; dovrà invece farsi riferimento alla dichiarazione presentata l'anno prima (e relativa all'anno ancora precedente) se l'istanza sia depositata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno in corso.

### 6) Reddito pari a zero.

In materia penale, nel caso in cui il reddito autocertificato dall'istante sia pari a zero ovvero sia manifestamente inidoneo al suo sostentamento ed a quello del suo nucleo familiare, è onere dell'istante fornire ulteriori informazioni sul proprio tenore di vita e su quello dei suoi familiari conviventi.

A titolo di esempio, potrà essere autocertificata l'esistenza o meno di diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati; la condizione abitativa dell'istante ed il pagamento di eventuali canoni di locazione (Cass. 6591/2008); potrà comunque essere fornita ogni ulteriore informazione circa le modalità con cui l'istante fa fronte alle minime esigenze di vita proprie e dei suoi familiari.

## 7) Istante straniero extracomunitario.

In materia penale, laddove l'istante sia un cittadino straniero non appartenente all'Unione europea, l'istanza deve essere corredata dalla certificazione consolare di cui all'art. 79 c. 2 TUSG. Tuttavia, nel caso di impossibilità a produrre tale certificazione, l'istante potrà autocertificare sia il reddito prodotto all'estero sia anche l'impossibilità a produrre la menzionata certificazione consolare, esplicitandone contestualmente i motivi.

Sono fatti salvi i casi in cui l'ammissione dello straniero al patrocinio gratuito avvenga ex lege.

## 8) Integrazione documentale.

In materia penale, in caso di mancanza dell'ultima dichiarazione dei redditi e, comunque, se il Giudice procedente lo ritenga opportuno o necessario al fine di accertare la veridicità di quanto risultante dalla documentazione prodotta dall'interessato, sono legittime le richieste di integrazione documentale ex art. 79 c. 3 T.U. la cui mancata produzione, fermo restando il disposto dell'art. 94 c. 1 T.U., determina "ope legis" l'inammissibilità dell'istanza (si allega, a titolo esemplificativo, la copia di un provvedimento di integrazione documentale di cui all'allegato B).

### 9) L'istanza di liquidazione.

In materia penale, l'istanza di liquidazione deve essere corredata dal decreto di ammissione al patrocinio oppure dal decreto di irreperibilità dell'indagato/imputato; dalla prova documentale dell'iscrizione del difensore nell'elenco ex art. 81 T.U. o dalla autocertificazione del difensore di permanenza negli elenchi del gratuito patrocinio e la data di decorrenza della relativa iscrizione; dalla nota spese.

In materia civile, l'istanza di liquidazione deve essere corredata dalla nota spese, dalla copia della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dell'autocertificazione relativa al permanere dei requisiti in capo all'avente diritto, con indicazione dei redditi nelle annualità successive all'ammissione e sino all'ultimo atto difensivo, come da fac-simile dell'istanza di cui all'allegato C.

Nella istanza di liquidazione devono essere indicati il numero di procedimento, il nome del soggetto nell'interesse del quale è resa la prestazione professionale, nonché il Foro di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista richiedente.

## 10) Modalità e tempi di liquidazione delle competenze.

In materia penale, la richiesta di liquidazione dei compensi, ove non sia esitata immediatamente, all'esito della discussione, dal giudice procedente con decreto autonomo e separato dal dispositivo, deve essere evasa con successivo provvedimento da emettersi non oltre la scadenza del termine di deposito della sentenza. Resta ferma anche in questo caso, la facoltà del giudice di chiedere un'integrazione documentale ritenuta necessaria od opportuna ai fini della decisione di interesse.

Tuttavia, la suddetta integrazione documentale non potrà avere ad oggetto richieste indirizzate ai competenti organi finanziari volte ad accertare l'eventuale sopravvenienza - rispetto al momento genetico dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - di cause che ne possano determinare la revoca, essendo i relativi poteri disciplinati dall'art. 112 T.U.

In materia civile, l'istanza di liquidazione verrà evasa dal magistrato entro il termini di quindici giorni dall'emissione del provvedimento che definisce il giudizio o la fase, avvalendosi del format allegato alla lettera D.

Tanto in materia penale quanto in materia civile, il decreto di liquidazione verrà comunicato con richiesta di verifica all'Agenzia delle Entrate - entro 90 giorni dalla data di deposito del provvedimento - della situazione reddituale del beneficiario nell'arco temporale dall'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fino all'ultimo atto difensivo posto in essere dall'avvocato richiedente.

L'Ufficio spese di Giustizia procederà alla trasmissione del decreto di liquidazione al funzionario delegato presso la Corte d'Appello al momento della ricezione dell'informativa da parte dell'Agenzia delle Entrate ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine di 90 giorni dal deposito del medesimo decreto.

#### 11) Gli onorari.

Per la materia penale, gli onorari dovuti al difensore saranno calcolati sulla base delle allegate tabelle (all. E) e considerati i seguenti fattori correttivi.

## A. Fattori correttivi per l'attività prestata in materia penale innanzi al Tribunale ed innanzi al G.I.P./G.U.P.

- a. Agli importi indicati nelle allegate tabelle va aggiunto il rimborso per spese forfettarie, in ragione del 15% del compenso, nonché, eventualmente, in presenza dei relativi presupposti, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese documentate.
- Nell'ambito della fase di indagini preliminari, in caso di indagini difensive verrà riconosciuto un ulteriore importo, una tantum, di € 495,00.
- c. Nel caso in cui nel processo vi sia costituzione di parte civile, è previsto un aumento forfettario per il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, in ragione del 10%.
- d. Nel caso in cui il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia sottoposto a misura cautelare custodiale, si applicherà un aumento complessivo del 10%.

- e. Ove i capi di imputazione contestati al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato siano in numero superiore a cinque e fino a dieci, si aggiunge l'importo forfettario di euro 200,00; se il numero delle imputazioni supera quello di dieci spetta un ulteriore importo complessivo di euro 200,00.
- f. Nel caso in cui il difensore difenda più soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'aumento per ciascun assistito, oltre il primo, è pari al 20% dell'importo complessivo, fino ad un massimo di dieci persone, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di venti.
- g. Il compenso liquidato è comprensivo di ogni attività accessoria, ossia accessi agli uffici, oneri ed incombenze amministrative o fiscali, corrispondenze e sessioni anche con altri avvocati, consulenti, investigatori, ausiliari.
- h. Le spese di trasferta sono richieste e liquidate in aggiunta, purché il difensore sia iscritto nell'elenco avvocati del distretto di Corte di Appello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente.
- B. Fattori correttivi per l'attività prestata innanzi alla Corte d'Appello (in materia penale), al Magistrato di Sorveglianza, al Tribunale di Sorveglianza, al Tribunale per i Minorenni.

L'A.G. nella liquidazione delle competenze dovute al difensore, in sede motivazionale, dovrà tenere conto dei parametri generali in aumento di cui all'art. 12 D.M. 55/2014.

Il Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza ed il Tribunale per i Minorenni nella liquidazione delle competenze terranno adeguatamente conto della specificità della materia trattata e della peculiarità del rito.

111

Per la materia civile, verranno adottati i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 ridotti alla metà (così come previsto per legge) con l'eventuale riduzione dal 10% al 20% in alcuni casi tra i quali, a titolo esemplificativo, vengono individuati la serialità del procedimento, la semplicità dell'istruttoria, la ricorrenza di circostanze non contestate, la contumacia della controparte.

#### 12) Osservatorio permanente.

E' costituito presso la Corte d'Appello un Osservatorio permanente composto dai Capi degli Uffici giudiziari e dai Presidenti dei CC.OO.AA. del distretto, o da loro delegati, con convocazione a richiesta di ciascun partecipante.



Corte di Appello di Potenza
Tribunale di Potenza
Tribunale di Lagonegro
Tribunale di Matera

000

C.O.A. di Potenza
C.O.A. di Lagonegro
C.O.A. di Matera

000

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI DIFENSORI DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E PENALE E NELLE IPOTESI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESTATA DAL DIFENSORE D'UFFICIO DI INDAGATO/IMPUTATO IRREPERIBILE

000

#### MATERIA PENALE E CIVILE

### 1) Premessa.

Lo scopo del presente protocollo è quello di pervenire, ove possibile, ad una soluzione condivisa ed uniforme dei problemi interpretativi ed applicativi della normativa vigente relativa al patrocinio a spese dello Stato in materia penale nell'ottica di favorire lo sviluppo di prassi operative e giurisprudenziali omogenee, fermo restando che i provvedimenti ex artt. 74 e segg. D.P.R. 2002/115 e successive integrazioni e modificazioni costituiscono espressione di attività giurisdizionale svolta dal magistrato procedente soggetto soltanto alla legge ex art. 101 c. 2 della Costituzione e che, pertanto, le intese raggiunte costituiscono parametri meramente tendenziali che le parti comunque si impegnano ad applicare.

Il presente protocollo si applica a tutti in casi in cui il difensore abbia prestato la propria attività professionale in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ovvero nelle ipotesi di attività professionale prestata dal difensore d'ufficio in favore di indagato/imputato irreperibile.

La liquidazione degli onorari è effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55.

## Obiettivi perseguiti e condivisi.

Gli obbiettivi che il presente protocollo si prefigge sono:

assicurare la tempestività delle liquidazioni;

- evitare la formazione di arretrato e semplificare gli adempimenti di cancelleria;
- evitare liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- ridurre le spese a carico dell'Amministrazione.

## 3) L'istanza di ammissione.

In materia penale, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere quanto previsto dall'art. 79 T.U.S.G ed è preferibile che sia redatta su un documento distinto e separato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lett. c) del medesimo articolo.

In materia civile, l'istanza (depositata telematicamente per gli Ordini di Potenza e Matera) deve contenere le informazioni di cui all'allegato A.

## 4) La dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve indicare, oltre al reddito prodotto dall'istante, anche i dati anagrafici dei familiari conviventi ed il reddito prodotto da costoro nell'anno di riferimento.

## 5) I redditi da indicare nell'istanza.

I redditi da indicare nell'istanza sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione: quindi dovrà farsi riferimento alla dichiarazione presentata nell'anno in corso (e relativa all'anno precedente) se l'istanza di ammissione è successiva alla dichiarazione dei redditi; dovrà invece farsi riferimento alla dichiarazione presentata l'anno prima (e relativa all'anno ancora precedente) se l'istanza sia depositata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno in corso.

## 6) Reddito pari a zero.

In materia penale, nel caso in cui il reddito autocertificato dall'istante sia pari a zero ovvero sia manifestamente inidoneo al suo sostentamento ed a quello del suo nucleo familiare, è onere dell'istante fornire ulteriori informazioni sul proprio tenore di vita e su quello dei suoi familiari conviventi.

A titolo di esempio, potrà essere autocertificata l'esistenza o meno di diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati; la condizione abitativa dell'istante ed il pagamento di eventuali canoni di locazione (Cass. 6591/2008); potrà comunque essere fornita ogni ulteriore informazione circa le modalità con cui l'istante fa fronte alle minime esigenze di vita proprie e dei suoi familiari.

## 7) Istante straniero extracomunitario.

In materia penale, laddove l'istante sia un cittadino straniero non appartenente all'Unione europea, l'istanza deve essere corredata dalla certificazione consolare di cui all'art. 79 c. 2 TUSG. Tuttavia, nel caso di impossibilità a produrre tale certificazione, l'istante potrà autocertificare sia il reddito prodotto all'estero sia anche l'impossibilità a produrre la menzionata certificazione consolare, esplicitandone contestualmente i motivi.

Sono fatti salvi i casi in cui l'ammissione dello straniero al patrocinio gratuito avvenga ex lege.

## 8) Integrazione documentale.

In materia penale, in caso di mancanza dell'ultima dichiarazione dei redditi e, comunque, se il Giudice procedente lo ritenga opportuno o necessario al fine di accertare la veridicità di quanto risultante dalla documentazione prodotta dall'interessato, sono legittime le richieste di integrazione documentale ex art. 79 c. 3 T.U. la cui mancata produzione, fermo restando il disposto dell'art. 94 c. 1 T.U., determina "ope legis" l'inammissibilità dell'istanza (si allega, a titolo esemplificativo, la copia di un provvedimento di integrazione documentale di cui all'allegato B).

## 9) L'istanza di liquidazione.

In materia penale, l'istanza di liquidazione deve essere corredata dal decreto di ammissione al patrocinio oppure dal decreto di irreperibilità dell'indagato/imputato; dalla prova documentale dell'iscrizione del difensore nell'elenco ex art. 81 T.U. o dalla autocertificazione del difensore di permanenza negli elenchi del gratuito patrocinio e la data di decorrenza della relativa iscrizione; dalla nota spese.

In materia civile, l'istanza di liquidazione deve essere corredata dalla nota spese, dalla copia della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dell'autocertificazione relativa al permanere dei requisiti in capo all'avente diritto, con indicazione dei redditi nelle annualità successive all'ammissione e sino all'ultimo atto difensivo, come da fac-simile dell'istanza di cui all'allegato C.

Nella istanza di liquidazione devono essere indicati il numero di procedimento, il nome del soggetto nell'interesse del quale è resa la prestazione professionale, nonché il Foro di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista richiedente.

## 10) Modalità e tempi di liquidazione delle competenze.

In materia penale, la richiesta di liquidazione dei compensi, ove non sia esitata immediatamente, all'esito della discussione, dal giudice procedente con decreto autonomo e separato dal dispositivo, deve essere evasa con successivo provvedimento da emettersi non oltre la scadenza del termine di deposito della sentenza.

Resta ferma anche in questo caso, la facoltà del giudice di chiedere un'integrazione documentale ritenuta necessaria od opportuna ai fini della decisione di interesse.

Tuttavia, la suddetta integrazione documentale non potrà avere ad oggetto richieste indirizzate ai competenti organi finanziari volte ad accertare l'eventuale sopravvenienza - rispetto al momento genetico dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - di cause che ne possano determinare la revoca, essendo i relativi poteri disciplinati dall'art. 112 T.U.

In materia civile, l'istanza di liquidazione verrà evasa dal magistrato entro il termini di quindici giorni dall'emissione del provvedimento che definisce il giudizio o la fase, avvalendosi del format allegato alla lettera D.

Tanto in materia penale quanto in materia civile, il decreto di liquidazione verrà comunicato con richiesta di verifica all'Agenzia delle Entrate - entro 90 giorni dalla data di deposito del provvedimento - della situazione reddituale del beneficiario nell'arco temporale dall'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fino all'ultimo atto difensivo posto in essere dall'avvocato nichiedente.

L'Ufficio spese di Giustizia procederà alla trasmissione del decreto di liquidazione al funzionario delegato presso la Corte d'Appello al momento della ricezione dell'informativa da parte dell'Agenzia delle Entrate ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine di 90 giorni dal deposito del medesimo decreto.

#### 11) Gli onorari.

Per la materia penale, gli onorari dovuti al difensore saranno calcolati sulla base delle allegate abelle (all. E) e considerati i seguenti fattori correttivi.

## A. Fattori correttivi per l'attività prestata in materia penale innanzi al Tribunale ed innanzi al G.I.P./G.U.P.

- a. Agli importi indicati nelle allegate tabelle va aggiunto il rimborso per spese forfettarie, in ragione del 15% del compenso, nonché, eventualmente, in presenza dei relativi presupposti, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese documentate.
- Nell'ambito della fase di indagini preliminari, in caso di indagini difensive verrà riconosciuto un ulteriore importo, una tantum, di € 495,00.
- c. Nel caso in cui nel processo vi sia costituzione di parte civile, è previsto un aumento forfettario per il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, in ragione del 10%.

- d. Nel caso in cui il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia sottoposto a misura cautelare custodiale, si applicherà un aumento complessivo del 10%.
- e. Ove i capi di imputazione contestati al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato siano in numero superiore a cinque e fino a dieci, si aggiunge l'importo forfettario di euro 200,00; se il numero delle imputazioni supera quello di dieci spetta un ulteriore importo complessivo di euro 200,00.
- f. Nel caso in cui il difensore difenda più soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'aumento per ciascun assistito, oltre il primo, è pari al 20% dell'importo complessivo, fino ad un massimo di dieci persone, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di venti.
- g. Il compenso liquidato è comprensivo di ogni attività accessoria, ossia accessi agli uffici, oneri ed incombenze amministrative o fiscali, corrispondenze e sessioni anche con altri avvocati, consulenti, investigatori, ausiliari.
- h. Le spese di trasferta sono richieste e liquidate in aggiunta, purché il difensore sia iscritto nell'elenco avvocati del distretto di Corte di Appello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente.
- B. Fattori correttivi per l'attività prestata innanzi alla Corte d'Appello (in materia penale), al Magistrato di Sorveglianza, al Tribunale di Sorveglianza, al Tribunale per i Minorenni.

L'A.G. nella liquidazione delle competenze dovute al difensore, in sede motivazionale, dovrà tenere conto dei parametri generali in aumento di cui all'art. 12 D.M. 55/2014.

Il Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza ed il Tribunale per i Minorenni nella liquidazione delle competenze terranno adeguatamente conto della specificità della materia trattata e della peculiarità del rito.

111

Per la materia civile, verranno adottati i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 ridotti alla metà (così come previsto per legge) con l'eventuale riduzione dal 10% al 20% in alcuni casi tra i quali, a titolo esemplificativo, vengono individuati la serialità del procedimento, la semplicità dell'istruttoria, la ricorrenza di circostanze non contestate, la contumacia della controparte.

## 12) Osservatorio permanente.

E' costituito presso la Corte d'Appello un Osservatorio permanente composto dai Capi degli Uffici giudiziari e dai Presidenti dei CC.OO.AA. del distretto, o da loro delegati, con convocazione a richiesta di ciascun partecipante.

## Al **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** di

ata	prov./naz	iI
li cittadinanza	C.F	
esidente in Via/plazz		nº
(c.a.p.)	città Tel	
domiciliat_ ai fini del	la presente presso	
chied	e di essere ammess al Patrocinio a spese de ai sensi del D.P.R. 115/2002,	llo Stato,
relativamente alla	causa civile già iniziata e pendente	
	data prossima udienza	
o relativamente alla	causa che dovrà essere iniziata	
dinanzi a:		
		di Pace di)
(indicare l'autorità giu	udiziaria competente – es.: Tribunale di Matera, Giudice	di Pace di)
(indicare l'autorità giu		di Pace di)
(indicare l'autorità giu	udiziaria competente – es.: Tribunale di Matera, Giudice	di Pace di)
(indicare l'autorità giu contro: (indicare le g avente ad oggetto	udiziaria competente – es.: Tribunale di Matera, Giudice eneralità della controparte) : (indicare il tipo di controversia – es.:, risarcimento da	nni, sfratto, causa di lavoro
(indicare l'autorità giu contro: (indicare le g avente ad oggetto	udiziaria competente – es.: Tribunale di Matera, Giudice eneralità della controparte)	nni, sfratto, causa di lavora
(indicare l'autorità giu contro: (indicare le g avente ad oggetto	idiziaria competente – es.: Tribunale di Matera, Giudice eneralità della controparte)  (indicare il tipo di controversia – es.:, risarcimento da di separazione consensuale precisare se le clausole si	nni, sfratto, causa di lavora
contro: (indicare le g  avente ad oggetto divorzio,) In caso	idiziaria competente – es.: Tribunale di Matera, Giudice eneralità della controparte)  (indicare il tipo di controversia – es.:, risarcimento da di separazione consensuale precisare se le clausole si	nni, sfratto, causa di lavora
contro: (indicare le g  avente ad oggetto divorzio,) In caso conluge o se devono a	idiziaria competente – es.: Tribunale di Matera, Giudice eneralità della controparte)  (indicare il tipo di controversia – es.:, risarcimento da di separazione consensuale precisare se le clausole si	nni, sfratto, causa di lavora ono già state definite con
contro: (indicare le g  avente ad oggetto divorzio,) In caso conluge o se devono a	eneralità della controparte)  (indicare il tipo di controversia – es.:, risarcimento da di separazione consensuale precisare se le dausole si ncora essere discusse	nni, sfratto, causa di lavora ono già state definite con dizio ed agni altro elemento
contro: (indicare le g  avente ad oggetto divorzio,) In caso conluge o se devono a	eneralità della controparte)  (indicare il tipo di controversia – es.:, risarcimento da di separazione consensuale precisare se le clausole si ncora essere discusse  (indicare le ragioni per le quali si intende agire in giu manifesta infondatezza della pretesa)	nni, sfratto, causa di lavora ono già state definite con dizio ed agni altro elemento
contro: (indicare le g  avente ad oggetto divorzio,) In caso conluge o se devono a	eneralità della controparte)  (indicare il tipo di controversia – es.:, risarcimento da di separazione consensuale precisare se le clausole si ncora essere discusse  (indicare le ragioni per le quali si intende agire in giu manifesta infondatezza della pretesa)	nni, sfratto, causa di lavera ono già state definite con dizio ed agni altro elemento

	Consapevole delle sanzioni penali previste atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del				ed uso di
	GENERALITA' ANAGRAFICHE DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (compreso il / la richiedente)	DATA DI NASCITA	COMUNE NASCITA	Rapporto di parentela	SOMMA DE REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO 20
	Cognome e Nome	100	144 0 6	1110 1010	€
1	Codice flecale		-	richiedente	
-	Cognoms e Norre			-	€
2	Codice fiscale				
1	Cognome e Nome				•
3	Codice fiscale		-		
Į,					
	Cognome e Nome				€
4	Coeffice Recale				
			Man of the co		
	Cognorise e Nome				•
5	Cedice Fiscale				
6					

Allega certificazione del Consolato di	
ovvero <b>attesta</b> la veridicità delle dichiarazioni o Solo per I cittadini extra U.E. che hanno prodotto reddit	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O
<ul> <li>dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno pidal deposito della presente, dalla dat precedente comunicazione di variazione;</li> <li>delle sanzioni previste dall'art. 125 del l'"Note ed Avvertenze")</li> <li>che avverso ad un eventuale provvediri.</li> </ul>	il processo non sia definito, delle variazioni rilevanti precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di un anno ta di presentazione dell'istanza o della eventuale D.P.R. 115/2002, in caso di dichiarazioni false (vedi mento di inammissibilità al patrocinio a spese dello ne degli Avvocati, è consentito proporre nuova istanza
Il dichiarante deve allegare all'Istanza	copia del documento di identità e del codice
fiscale, per i componenti del nucleo fam	
La presente ha valore di dichiarazione	sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R
445/2000.	
	(firma del richiedente)
Il difensore avv.	
Il difensore avv	
State and the state of the stat	(firma del difensore)
Con riferimento alle disposizioni del Regolamento Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, ai istituzionali, al trattamento del dati personali di all'istanza di fruizione del patrocinio a spese delle Consapevole che i dati non verranno trasferiti elettronici ed anche a mezzo di strumenti carta designati come responsabili o incaricati del tratta il sottoscritto dichiara altresì di aver preso vis	to Ue 2016/679, il sottoscritto presta il proprio consenso ffinché questi provveda, nello svolgimento delle sue funzio irettamente rilasciati, per le finalità connesse e strument

### NOTE ed AVVERTENZE

- La domanda, redatta in duplice copia, deve essere presentata dal richiedente o dal suo difensore
- Specificare le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'arnmissione.
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è competente ad emettere un provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le sole cause civili, contabili o di volontaria giurisdizione.
- La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale
  è pendente la causa. Se la controversia non è ancora pendente la competenza è quella del luogo dove
  ha sede l'autorità giudiziaria che dovrà conoscere il merito.
- Copia del provvedimento di questo Consiglio, unitamente alla copia dell'Istanza del richiedente, è
  trasmessa all'Ufficio delle Entrate competente del Ministero delle Finanze ai fini della verifica dei redditi
  dichiarati nonché all'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale è pendente o dovrà essere iniziata la causa
  per la quale viene chiesto il beneficio;
- Sanzioni previste in caso di dichiarazioni false
  (art.125, D.P.R. 115/2002: Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al
  patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione,
  attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è
  punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1549,37. La pena
  è aumentata se del fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al
  patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del
  responsabile delle somme corrisposte dallo Stato);

### CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE PENALE IL PRESIDENTE DOTT. PASQUALE MATERI

Letta l'istanza in data proposta da

volta ad ottenere

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale n.

Rilevato che l'ammissione richiesta opera nel confronti di coloro che, contrariamente all'istante, abbiano prodotto, ai sensi dell'art.76 c.1 D.P.R. 2002/115, l'ultima dichiarazione dei redditi, da cui risulti che essi siano "titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a euro 11.528,41", tenuto, altresì, conto dei redditi dei familiari conviventi e dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolato normativo;

Rilevato, pertanto, che, in difetto di un dato reddituale certo, il Giudice procedente non può esercitare il doveroso controllo di legalità sulla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio richiesto, traducentesi in un provvedimento avente carattere autenticamente giurisdizionale e presupponente operazioni di natura valutativa (cfr.Cass. Sez. Un. 25.2.2004 n.5 Ardone):

Rilevato, in particolare, che la "dichiarazione sostitutiva" non ha ad oggetto, di per sé, la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio bensì i dati da cui l'istante la induce ("determina") quale risultato suscettibile di valutazione discrezionale, seppur vincolata, dell'organo destinatario, come, per l'appunto, la dichiarazione IRPEF, su cui si modella (Cass. Sez.Un. 27.11.2008 n.6591);

Rilevato che, in siffatto caso, deve trovare applicazione l'orientamento esegetico tracciato dalla S.C. di Cassazione secondo cui "il reddito valutabile ai fini dell'ammissione ai patrocinio a spese dello Stato può essere accertato facendo ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art.2729 c.c., tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi. Leciti.o. illeciti" ( cfr. ex plurimis Cass. Sez.1 25.1,2001 Lucchese, Sez.4 14.10.2005 n.45159 Bagarella);

Rilevato, dunque, che, nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni legittimanti l'esercizio della facoltà, riconosciuta al Giudice procedente dall'art.79 c.3 D.P.R. 2002/115, di richiedere all'interessato, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato circa l'asserita sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto, non solo dei parametri enucleati dalla S.C. di Cassazione ed innanzi esplicitati, ma, altresì, del fatto che, secondo quanto affermato dalla stessa S.C. di Cassazione (cfr. Se. Un.27.11.2008 n.6591 Infanti), va sempre indicato il reddito del conviventi e che vanno, altresì, dichiarati i diritti reali su immobili, non solo, se fonti attuali (ad es., usufrutto), ma, anche, se fonti solo potenziali di reddito (ad es. nuda proprietà) nonché i diritti reali su beni mobili giacchè anche la titolarità di tali beni influenza concretamente la valutazione del Giudice sul tenore di vita;

P.Q.M.

richiede all'istante di integrare la documentazione prodotta con agni altra 'necessaria a fornire utili informazioni sul sua tenore di vita e su quello dei suoi familiari conviventi con particolare riguardo ai parametri indicati in narrativa ed ad agni altro (ad es. condizione abitativa con pagamento di eventuali canoni di locazione, passesso di autovetture, motocicii,

cellulari o altri beni mobili e immobili), con espresso avvertimento che, decorsi infruttuosamente dieci giorni dalla notificazione del presente provvedimento, l'istanza dovrà considerarsi inammissibile senza ulteriore decisione di questa A.G..
Potenza

IL PRESIDENTE

Al Tribunale.....

dl.....

Oggetto: Istanza per la liquidazione dei compensi a spese dello State
per la sig.ranel procedimento dilscritto al n. R.G
Il sottoscritto avv (c.f), difensore della sig.ra nel procedimento emarginato in oggetto;
Premesso che:
<ul> <li>Il sottoscritto avvocato ha ricevuto mandato dalla sig.ra</li></ul>
<ul> <li>a seguito di istanza depositata in data, la sig.raè stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di resa in data;</li> <li>Alla data odierna persistono le condizioni per la sig.raper godere del beneficio del patrocinio a spese dello stato, come da autocertificazione/ documentazione fiscale allegata;</li> </ul>
<ul> <li>Al sensi dell'art. 83 co. 2 "La liquidazione è effettuata al termine di clascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico".</li> </ul>
****
Tanto premesso, il sottoscritto avvocato, nella qualità in atti,

CHIEDE

l'emissione del decreto di pagamento del compensi professionali relativi al giudizio

A tal fine, si allega nota specifica i cui compensi professionali sono stati

Avv.....

determinati facendo riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.

sopra emarginato.

Con osservanza

Matera,

d. fase decisoria

€\_,00;

 aumento ex articolo 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 €\_00;
 rilevato che, ex articolo 130 del D.P.R. citato, i compensi come innanzi liquidati vanno ridotti della metà (tenuto conto anche di quanto statuito, da ultimo, da Cass. civ. Sez. II Ord., 11.9.2018, n. 22017)

LIQUIDA

in favore dell'Avv. \_\_ (nome avvocato) (C.F. \_avvocato), per la causale di cui in motivazione, la complessiva somma di € \_00,00 per compensi professionali ed € \_,00 per spese documentate, oltre spese generali al 15%,

C.A.P. ed I.V.A. come per legge, se dovuta.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza, compresa quella all'Ufficio finanziario competente, invitando quest'ultimo, ex articolo 127, comma 4, del D.P.R. n. 115/2002 ed entra giorur 90 dalla ricezione del presente decreto, a verificare l'effettività e la permanenza, in capo alla sopra citata parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio nel periodo dal ...201 (deposito istanza ammissione) al ...201 (ultima attività difensiva) e, în caso d'insussistenza o del venir meno di dette condizioni, a dame immediata comunicazione a questo Tribunale, all'indirizzo PEC mediante indicando prot.tribunale.matera@giustiziacert.it, comunicazione, come oggetto, "liquidazione gratuito patrocinio procedimento n. \$\$numero\_ruolo\$\$/\$\$anno\_ruolo\$\$ R.G.". Il Gindice Matera, \$\$data decisione\$\$.

Dr.

ALLEGATI
TABELLE RELATIVE ALLA MATERIA PENALE

## GIP/GUP

		Stu dio	Intro dutti va	Istruttoria/ dibatt.	decisional e	totale	ridotto di 1/3
	Sentenze ex artt. 129/469 c.p.p.	405	360	0	675	1440	960
	Sentenze ex art. 444 c.p.p.	420	360	0	675	1455	970
3	abbreviato senza testi	420	360	0	700	1480	986
4	abbreviato con testi	450	360	500	800	2110	1406
5	Udienza  preliminare senza istruttoria	405	360	0	700	1465	976
6	Udienza  preliminare con istruttoria, fino a 4 udienze.	420	360	500	800	2080	1386
7	Udienza  preliminare con istruttoria, da 5 a 10 udienze.	450	360	600	900	2310	1540
8	Incidente di esecuzione [senza udienza]	405	360	0	0	765	510
9	incidente di esecuzione	405	360	0	675	1440	960

[con udienza]				1	-	-
Sospensione e messa alla prova	405	360	0	675	1440	960

## INDAGINI PRELIMINARI

		Studio	Istruttoria/ dibatt.	decisionale	totale	TOTALE ridotto di 1/3
1)	129/444 c.p.p.	405	0	600	1005	670
2)	Incidente probatorio	405	600	0	1005	670
3)	Opposizione archiviazione	405	0	650	1055	703
5)	Convalida arresto/fermo ed interrogatorio di garanzia		0	675	1080	720
6)	Interrogatorio indagato, ex art. 415 bis c.p.p.	405	495	0	900	600

## Tribunale collegiale

	and all with the	Studio	Introduttiva	Istrutt oria / dibatt.	decisionale	Totale	ridotto di 1/3
1)	Sentenze ex artt. 129/469 c.p.p.	225	360	0	675	1260	840
71	Sentenze ex art. 444 c.p.p.	300	360	0	675	1335	890
2)		27/20/20	3.50	0	750	1410	940
3)	abbreviato senza testi	300	360		2000	2105	1456
4)	abbreviato con testi	300	360	675	850	2185	1450
5)	Ordinario fino a 4	240	360	675	750	2025	1350
6)	Ordinario da 5 a 10 udienze	300	360	800	850	2310	1540

7)	Ordinario oltre 10 udienze	300	360	1.000	1.100	2.760	1840
8)	convalida/direttiss. con rito alternativo senza testi	375	360	0	750	1485	990
9)	incidente esecuzione [senza udienza]	225	360	0	0	585	390
10)	incidente esecuzione [con udienza]	225	360	0	675	1260	840
11)	Sospensione e messa alla prova	225	360	0	675	1260	840

## \_ibunale Monocratico

	Studio	Introduttiva	Istruttoria/di batt.	decisionale	Totale	ridotto di 1/3
Sentenze ex artt. 129 e 469 c.p.p.	225	270	0	675	1170	780
Senienze ex art. 444 c.p.p.	300	270	0	675	1245	830
Rito abbreviato senza testi	300	270	0	700	1270	846
Rito abbreviato con audizione testi	300	270	540	800	1910	1273
Giudizio ordinario fino a 4 dienze	240	270	540	690	1740	1160
Giudizio ordinario da 5 a 10 udienze	300	270	750	800	2120	1413
Giudizio ordinario oltre 10 udienze	300	270	950	1.000	2520	1680
convalida/direttissime con rito alternativo senza testi	375	270	0	675	1320	880
appello avverso sentenze G.d.P. senza rinnovazione testi	225	270	0	675	1170	780
appello avverso sentenze G.d.P. con rinnovazione testi	225	270	540	700	1735	1156

incidente esect udienza]	izione [senza	225	270	0	0	495	330
incidente esec udienza]	cuzione [con	225	270	0	675	1170	780
Sos pensione e me	ssa alla prova	225	270	0	675	1170	780

## TABELLA STANDARDIZZATA CORTE DI APPELLO

#### LE SEI DIVERSE IPOTESI BASE

#### IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p.)

per la fine di studio euro 225;

per la fisse introduttiva euro 450;

per la fase decisoria euro 675.

Totale euro 1.350 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= cum 200,00 altre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

#### IPOTESI BASE B

(dibattimenti ordinari / Incidenti di esecuzione)

per la fase di stadio euro 350;

per la fase introduttiva euro 650;

per la fase decisoria euro 750.

Totale euro 1.750 - 1/3 ex art. 106 bio DPR 115/2002- euro 1140.00 oltre sumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

#### IPOTESI BASE C

(dibattionenti con rianovazione dell'istruttoria)

per la fise di studio caro 350;

per la fise introduttiva euro 650;

per la fase istruttoria euro 750;

per la fiase decinoria euro 750. Totale euro 2.300 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 – euro 1.667,00 altre surrento del 13% ex art. 2 D.M. 55/2014

(dibattimenti privi di fase introduttiva – senza reduzione atto di impognazione o messorie o motivi auovi)

per la fase di studio euro 350;

per la fase decisoria earo 750.

Totale sure 1,100 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 - guro 733 olive sumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

#### IPOTESI BASE E

(dibattimenti privi di fase decisoria)

per la fina di studio euro 350;

per la fase introduttiva euro 650.

Totale sure 1.000 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = surp 667 obre accumto del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

#### IPOTESI BASE F

(Faso di Cassazione - competenza della Corte di Appello ai sensi dell'art. 83, co. 2, D.P.R. 115/02)

per la fase di studio euro 700:

per la fase introduttiva euro 1,250;

per la fine decimeia euro 1.300.

Totale euro 3.250 - 1/3 ex art. 106 his DPR 115/2002 - euro 2.167.00 citre aumento dei 15% ex art. 2.D.M. 55/2014 N.B.: l'importe finale, che potrebbe apparire elevato in relazione all'entità delle attuali liquidazioni, in realtà è assolutamente proporzionate rispetto alle tabelle ed alle previsioni del D.M. 55/14, poiché le veci più importanti introdutiva e decisoria- sono succ ridone del 50% (riduzione massima). Bisogna, inoltra, considerare che le liquidazioni avversante solo nei casi nei quali il ricorso penale per cassazzione non sarà dichiarato "inammissibile" (così come previsto dal T.U.S.G.) e, pertante, stando alle statistiche ufficiali della Seprema Corte, soltanto per un terzo del ricorsi depositati – e sempre che ricorrano, ovvismente, l'ammissione al patrocinio e apeze dello Stato ovvero l'irreperibilità o l'insolvibilità dell'assistito)

